Proc. 1480/’21 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

IL GIUDICE

dott. Nicola Valletta

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702-ter cod. proc. civ.

nel procedimento sommario di cognizione n. 1480/’21 RGACC, pendente

tra

Parte_1 , *Parte_2* , *[...]* *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5* , *Parte_6* , *Parte_7* residenze varie; tutti in [redacted] elettivamente [redacted] in Puglia (BA) alla [redacted] presso lo studio dell’avv. [redacted] del Foro di Bari, che li rappresenta e difende in forza di procure in atti;

-RICORRENTE-

e

Controparte_1

[...] con sede in Chieti ed elettivamente [redacted] alla [redacted] presso lo studio dell’avv. [redacted] del Foro di Roma, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;

-RESISTENTE-

e

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-914

“ *Controparte_2* *Controparte_3* (cod. fisc. *P.IVA_1*) in persona del rappresentante generale per l’Italia in Milano alla [redacted]

-CONVENUTO CONTUMACE-

A scioglimento di riserva resa all’esito dell’udienza 16/2/’22 si osserva quanto segue.
Gli istanti sono i figli ed eredi di *Persona_1* deceduta in data [redacted] nel corso di degenza per ricovero avvenuto il 6/7/’19 per edema polmonare acuto.

Parte ricorrente richiama gli atti e gli elementi acquisiti nel proc. 721/2020 ex art. 696 bis cod. proc. civ.
La CTU ivi espletata dava contezza di una imprudenza nella gestione della paziente per l’infezione nosocomiale da “*clostridium difficile*” che l’ha portata alla morte per “shock” settico. In particolare, i consulenti hanno ritenuto una significativa perdita di “chances” di sopravvivenza, pur in un contesto di aspettativa di vita ampiamente ridotta per pregressa patologia cardiaca.
Argomentano gli istanti sui danni patiti in proprio per la perdita del rapporto parentale; in subordine, sui danni patiti dalla “de cuius” per la perdita di “chances”; in ogni caso, sul danno patito da mancata o invalida acquisizione del consenso informato.
Le richieste si leggono alle pagg. 28-31 del ricorso.

L’ente assicurativo convenuto è rimasto contumace.

Si è costituita la *Controparte_4* ” ed ha eccepito violazione del termine per proposizione di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. con conseguente perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda resa in ATP.
Nel merito, ha negato nesso causale tra l’infezione addotta e il decesso, in un contesto di carattere aquiliano della astratta propria responsabilità, stante la domanda azionata da terzi rispetto al paziente.
Contesta sussistenza e quantificazione dei danni.
Rende le conclusioni che si leggono alla pag. 14 della memoria di costituzione, nessune delle quali rivolte alla compagnia assicurativa

Va anzitutto affermata la natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria per inosservanza di “leges artis” foriere di danno da perdita parentale (Cass. 14258/2020; Cass. 21404/’21)

Osserva il decidente che la violazione del termine per la proposizione del giudizio di merito non determina che la perdita degli effetti sostanziali e processuali della

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-914

domanda cautelare, senza alcuna estensione a sanzione di inutilizzabilità della CTU resa nel contesto dell'ATP.

Ciò chiarito, va dichiara la utilizzabilità della CTU espletata nel corso dell'ATP.
Le valutazioni del collegio peritale, ampiamente argomentate, rese in esito a contraddittorio con CTP di parte e da intendersi qui richiamate, danno contezza ed evidenza che il decesso della paziente -madre degli istanti- è stato cagionato da shock settico conseguente a infezione nosocomiale insorta in esito a negligente e comunque colpevole gestione della paziente stessa.
Va osservato che sulla liquidazione del danno da perdita parentale la massima della sentenza Cass. 10579/'21 è così riportata in CED: "*In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)*.".
Richiamando a tal fine le tabelle del Tribunale di Roma del 2019 per danno da perdita parentale, che considerano: rapporto di parentela con la vittima, età della vittima e del congiunto, convivenza o non convivenza con la vittima, presenza di altri familiari conviventi e non conviventi, si ha il valore minimo di € 127.487,00 (fino a un massimo di € 254.974,00) per ciascuno degli attori, ad eccezione di *[...] Parte_3* per la quale, per ragioni di sua età, si determina un valore minimo di € 132.390,00 (fino a un massimo di € 264.780,00).
Quanto alla perdita di chances cagionata dalla infezione determinata dalla colpevole gestione della paziente, reputa il decidente che essa possa equitativamente fissarsi al 95%, atteso che le condizioni della medesima -sotto il profilo cardiologico- non apparivano affatto preoccupanti (vedasi pag. 5 della relazione di CTU, che fa riferimento a osservazioni del CTP di parte attorea).
In definitiva, i valori risarcitori possono definitivamente attestarsi -in applicazione dell'art. 1226 cod. civ. e sulla base delle prospettazioni sopra menzionate- in € 123.500,00 per ciascun attore (€ 130.000,00x95%), ad eccezione di *[...] Parte_3*, il cui valore è di € 133.000,00 (€ 140.000,00x95%).
Le somme -attualizzate al 2019- vanno aggiornate ad oggi sulla base degli indici *Org_* sull'andamento dei prezzi per i beni di consumo delle famiglie. Sulle somme -previa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-914

devalutazione e annuale rivalutazione fino ad oggi- vanno computati interessi legali fino al saldo.

Non emergono ulteriori profili di danno risarcibile, con peculiare riferimento alla mancanza o incompletezza di consenso informato.

Non risultano elementi di prova circa la sussistenza di titolo che consenta accoglimento della domanda attorea, pur resa anche nei confronti dell'ente assicurativo.

Il regime delle spese segue la soccombenza e la liquidazione opera ex D.M. 55/'15 sullo scaglione di valore da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00; valori minimi e quindi:

- fase di studio: € 2.194,00;
- fase introduttiva: € 1.448,00;
- fase di trattazione: € 9.023,00;
- fase decisoria: € 3.816,00;

e così in totale € 16.481,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA di legge.

P. Q. M.

il Giudice del Tribunale di Chieti, a definizione del procedimento 1480/2021 R.G.A.C.C.:

- condanna *Controparte_4* " al pagamento di € 874.000,00 in favore di parte attorea e a titolo di integrale risarcimento del danno; oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
- rigetta le domande attoree volte verso l'ente assicurativo convenuto rimasto contumace;
- condanna *Controparte_4* " alla rifusione delle spese sostenute da parte attorea, liquidate in € 518,00 per spese+spese di notifica nei due procedimenti+spese della ctu nell'ATP ed € 16.481,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA di legge.

Chieti 3/3/'22

Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-914